

REGOLAMENTO STATUTARIO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 13 novembre 2023)

Articolo 1 Associati: riconoscimento e ammissione

1. Tutti gli associati devono avere sede legale nel territorio della città metropolitana di Genova ed essere iscritti da almeno un anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. L'ammissione e l'esclusione degli associati del Celivo deve rispettare il rapporto numerico tra ODV e ETS di cui allo statuto e all'art. 32 e 61 del D. Lgs.117/2017. All'ETS non ODV decaduto o non ammesso tra gli associati per i precedenti motivi è data priorità, ove intenda avvalersene, nella riammissione non appena il rapporto numerico si ripristini.
3. Le domande di ammissione, su carta intestata dell'ente richiedente e firmate dal legale rappresentante, vanno redatte secondo il modulo predisposto dal Celivo e presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Nel modulo occorre indicare: l'elenco dei componenti degli organi sociali, l'elenco delle proprie articolazioni territoriali, l'elenco degli enti di livello superiore a cui si appartiene. Nel caso l'ente non fosse ancora accreditato ai servizi del Celivo, deve allegare il relativo questionario.
4. Il Consiglio Direttivo segue le procedure indicate nello Statuto. Il Consiglio Direttivo, può chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata.
5. Tutti gli enti di rilevanza almeno provinciale, le reti associative, gli enti di secondo livello, le federazioni, coordinamenti, unioni, consorzi e in ogni caso tutte le filiere/agggregazioni comunque denominate, possono aderire a Celivo esclusivamente tramite il soggetto apicale nel territorio di riferimento (quale, ad es., il Comitato Regionale /Provinciale/Comunale) in rappresentanza della filiera, con attribuzione sino ad un massimo di tre voti in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Il numero dei voti viene deliberato con i seguenti criteri:
 - a) tre voti: se il numero delle ODV/ETS aderenti/affiliati è superiore a dieci
 - b) due voti: se il numero delle ODV/ETS aderenti/affiliati è compreso tra due e dieci
 - c) un voto: se non sono presenti ODV/ETS aderenti/affiliati

Gli associati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto al numero degli aderenti/affiliati in modo da consentire al Consiglio Direttivo di rettificare il numero di voti assegnato. In ogni caso, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di chiedere saltuariamente agli associati l'elenco degli enti loro affiliati.

6. L'associazione a Celivo del soggetto apicale, comporta la decadenza automatica dei propri affiliati di livello inferiore, che dovessero risultare già associati in precedenza a Celivo.
7. Può essere rifiutata l'ammissione o ridimensionata l'attribuzione dei voti ai secondi livelli che hanno tra i loro primi livelli organizzazioni che risultano già associate a Celivo, anche se tramite altre filiere.
8. Per favorire la partecipazione di tutte le ODV e degli ETS a rilevanza locale anche di piccola dimensione alla vita del Celivo saranno ammessi tra gli associati anche i Comitati Locali di seguito definiti in dettaglio.
9. Le ODV e gli ETS privi di rilevanza provinciale possono costituirsi in ODV o ETS che Celivo riconosce come Comitati Locali nel limite di uno per ognuna delle seguenti unità territoriali:
 - a) ogni Municipio del Comune di Genova;
 - b) Golfo Paradiso e suo entroterra (Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Lumarzo, Uscio, Avegno, Tribogna, Neirone);
 - c) Tigullio e suo entroterra (Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moconesi, Cicagna, Lorsica, Orero, Coreglia ligure, Favale di Malvaro, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, San Colombano Certenoli, Mezzanego, Ne, Carasco, Cogorno, Leivi);
 - d) Ponente e suo entroterra (Cogoleto e Arenzano, Mele, Campo Ligure, Rossiglione, Masone, Tiglieto);
 - e) Alta Valle Scrivia ed entroterra genovese (Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla, Crocefieschi, Savignone, Casella, Mignanego, Serra Riccò, Campomorone, Ceranesi, Sant'Olcese, Valbrevenna, Montoggio, Davagna, Bargagli, Torriglia, Propata, Rondanina, Fascia, Gorreto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno).
10. È condizione di riconoscimento dei Comitati Locali che le ODV e gli ETS del territorio che sono già associate a Celivo direttamente o tramite le reti cui sono affiliate non siano parte del Comitato Locale medesimo.
11. I Comitati Locali sono riconosciuti da Celivo a condizione che il loro statuto sia coerente con le finalità dello statuto del Celivo e non ponga limiti all'associarsi delle ODV e degli ETS che ne fanno richiesta.
12. Il riconoscimento del Comitato Locale e il suo mantenimento quale associato del Celivo è condizionato alla verifica del grado di rappresentatività delle organizzazioni aderenti al Comitato rispetto a quelle presenti nel territorio di competenza risultanti dal RUNTS. In tal senso, il numero degli aderenti ai Comitati locali non può essere inferiore ad un terzo degli ETS con sede nel territorio.
13. La domanda di ammissione dei Comitati Locali segue le modalità e l'iter delle domande di ammissione suesposte nel presente articolo. I Comitati Locali, dopo l'ammissione a Celivo, hanno diritto ad eleggere un rappresentante che partecipa con diritto di voto nell'Assemblea del Celivo, designato tramite verbale dall'Assemblea del Comitato. Tale

rappresentante può essere sostituito in ogni momento tramite analoga procedura e va comunque ri-designato per iscritto ogni quattro anni da parte del Comitato.

Articolo 2 **Assemblea**

1. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire ed il diritto al voto dei presenti.
2. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante e, se lo ritiene opportuno, degli scrutatori.
3. Gli associati, attraverso il rappresentante legale, possono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti permanenti in Assemblea. Eventuali sostituzioni, temporanee o permanenti, possono avvenire con analoga procedura.
4. Laddove il Presidente ne ravvisi la necessità, è possibile prevedere anche l'intervento degli associati all'Assemblea in videoconferenza alle seguenti condizioni:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 3 **Consiglio Direttivo**

1. Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo e degli organi sociali vengono definite nell'apposito regolamento elettorale deliberato dal Consiglio Direttivo uscente ed inviato agli associati.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, nell'ordine: dal Vicepresidente oppure dal più anziano in età dei Consiglieri.
3. Il Consiglio può deliberare l'esclusione di un Consigliere per:
 - a) mancata osservanza delle disposizioni Statutarie e dei regolamenti,
 - b) mancata osservanza delle delibere degli organismi del Celivo,
 - c) mancanza dei requisiti previsti dallo statuto,
 - d) indegnità di comportamento,
 - e) danni morali o materiali al Celivo.Tale delibera è sottoposta al giudizio dell'Assemblea che delibera in merito alla prima seduta utile.
4. Laddove il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Si applicano le stesse condizioni riportate per l'Assemblea all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4 **Gruppi di lavoro.**

1. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono eventualmente costituire gruppi di lavoro al fine di meglio perseguire le finalità del Celivo.

Articolo 5 **Regolamenti.**

1. È facoltà del Consiglio Direttivo emanare uno o più regolamenti per l'attività del Celivo, anche per aspetti settoriali.
2. Il Consiglio è tenuto a regolamentare in una Carta dei servizi le modalità ed i criteri di erogazione dei servizi del Celivo nonché quelli che sovrintendono alla determinazione dei rimborsi spese.